

TAR CATANZARO SENT. N. 168/2005

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la Calabria

Catanzaro

I^A SEZIONE

Alla presenza dei Signori:

Dott Cesare Mastrocola	Presidente
Dott. Marco Morgantini	Giudice
Dott.ssa Anna Maria Verlengia	Giudice Est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. *omissis* proposto da

omissis rappresentato e difeso da: Avv. Raffaella Dattolo e Avv. Luigi Morrone con domicilio eletto in Catanzaro, Via A. Broussard n. 2 presso lo studio legale Gigliotti

contro

omissis **Concessionaria per la riscossione dei tributi** , non costituitasi in giudizio;

Ministero dell'Economia e Finanze e Ufficio del Territorio di Catanzaro, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro presso la cui sede, in Catanzaro Via G. da Fiore, sono domiciliati;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Concessionario *omissis* comunicato a mezzo di racc. a/r datata 8.07.2004, recante comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobile di proprietà del ricorrente.

Visti gli atti e documenti presentati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, nonché l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta misura cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per l'udienza del 28 gennaio 2005, la dott. Anna Maria Verlengia;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnato l'atto del concessionario della riscossione con il quale si comunica l'avvenuta iscrizione di ipoteca, avente ad oggetto un bene di proprietà del ricorrente. Tale atto costituisce inizio della procedura di espropriazione immobiliare, ai sensi dell'art.77, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

Orbene, l'istituto disciplinato dalle norme sopra menzionate costituisce un atto della procedura esecutiva tributaria, volta alla realizzazione coattiva del credito di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, attraverso i poteri conferiti al concessionario della riscossione, temporalmente successivo alla notifica della cartella di pagamento e preordinato al buon esito dell'eventuale procedimento di esecuzione forzata.

In base alla disciplina contenuta nell'art. 77 dpr 602/1973, in particolare all'ipotesi di iscrizione di ipoteca, non sussiste in capo al concessionario alcuna scelta discrezionale tale da potervi fondare l'argomento della natura provvedimentale dell'atto impugnato. Il legislatore, nella richiamata disposizione, infatti, si limita ad indicare quale presupposto, perché il ruolo costituisca titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili, il decorso inutile di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. L'art. 50 DPR cit. poi, nel prevedere l'inizio dell'esecuzione forzata da parte del concessionario, non utilizza termini ambigui disponendo che il concessionario "procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine sopra richiamato.

Si rileva altresì che la scelta dello strumento di coazione, espropriazione mobiliare o immobiliare, non muta la natura dell'attività del concessionario che, nel caso *sub judice*, non può qualificarsi come attività amministrativa poiché costituisce mera espressione dello *ius eligendi* di qualsivoglia creditore nelle procedure esecutive (v. tra le altre Tar Napoli, sez. I, 16 settembre 2004 n. 12025).

Né la circostanza, evidenziata nel ricorso, relativa alla particolare natura del credito, trattandosi per lo più di importi riferiti a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, appare in alcun modo rilevante. Per tali sanzioni, infatti, si applica, in forza del disposto di cui all'art. 27 L. 689/1981, la procedura di riscossione delle imposte dirette. L'art. 27 è peraltro espressamente richiamato dall'art. 206 D. Lgs 30 aprile 92 n. 285, recante il nuovo Codice della Strada.

Inoltre, come si evince dalla documentazione in atti, il credito, per cui si è proceduto ad iscrizione di ipoteca, è stato determinato e comunicato con cartelle di pagamento notificate in date antecedenti, di ben oltre 60 giorni, all'atto impugnato né sul punto vi è contestazione. Si tratta

pertanto di credito liquido ed esigibile.

Non vi quindi dubbio che il ricorso abbia per oggetto esclusivamente la correttezza o legittimità degli atti dell'esecuzione forzata tributaria, atti che, incidendo esclusivamente su posizioni di diritto soggettivo del ricorrente, sfuggono alla cognizione del giudice amministrativo per essere attribuite, ex art. 2 co 1 d lgs 546/92, alla giurisdizione del giudice ordinario (tra le altre, Tar Toscana – Firenze Sez. I Sent. 26 maggio 2004 n. 1620);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi;

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione I[^], pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione .
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, il 28 gennaio 2005